

**Avv. Danilo Granata**  
**Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187**  
**Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100**  
Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)  
Tel.: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 4146-2026, RESA DAL TAR LAZIO –**  
**ROMA SEZ. III BIS,**  
**NEL GIUDIZIO N.R.G. 1596/2026**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **SALVATORE NOLANO**, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 4146/2026 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, nell'ambito del giudizio nrg 1596-2026,

**AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. 3 Bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1596-2026;
- il ricorso è stato presentato da **SALVATORE NOLANO**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente p.t.; b) il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t.; c) l'**Ufficio Scolastico della Regione Lazio**, in persona del l.r.p.t.; d) la **Commissione esaminatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t.; e) il **Ministero Dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Dirigente p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a controinteressati;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere ***l'annullamento***: Dell'esito della prova scritta del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 205/2023 – D.D.G. 2939/2025 (PNRR3), classe di concorso B015, in riferimento alla Regione Lazio e del relativo avviso, per come reso noto il 02.12.2025; Dell'avviso di convocazione per la prova pratica e orale dello stesso concorso prot. U. 0005679 del 19.01.2026, del relativo allegato nonché dell'avviso di estrazione “lettera” del 27.01.2026, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; Degli esiti delle prove pratiche e

orali e di ogni atto dell'istruttoria sottesa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; Del decreto di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche e orali per la classe di concorso in questione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e delle indicazioni operative relative; Dell'avviso dell'USR Lazio del 12.01.2026 avente ad oggetto la comunicazione di voto minimo di ammissione alla prova orale e del relativo allegato, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; Della prova scritta svolta il 02.12.2025 da parte del ricorrente, nelle parti di interesse; Della busta estratta per lo svolgimento dei quesiti, ove occorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. l'avviso di convocazione alla prova scritta, ove occorrente; b. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta, se occorrente; c. il D.D.G. n.2939/2025 recante il bando di concorso e relativi allegati, se occorrente; d. il DM 205/2023 e allegati, ove occorrente; e. calendario delle prove pratiche e orali, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; f. la nomina della Commissione esaminatrice, se occorrente; g. i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesa alla valutazione della prova scritta del ricorrente; h. del quadro di riferimento di valutazione della prova scritta per come pubblicato sul sito ministeriale, se occorrente;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

- **Violazione dell'art. 1 co.3 del DPR 487/1994,**
- **Violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso.**
- **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- **Violazione dell'art. 51 Cost.**
- **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Il testo espone un ricorso avverso l'esito di una prova concorsuale, muovendo dalla premessa che le procedure selettive pubbliche devono rispettare i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e parità di accesso (artt. 3, 51 e 97 Cost.), nonché le regole di correttezza, chiarezza e univocità dei quesiti previste dalla normativa e dalla giurisprudenza amministrativa. Il quesito giuridico centrale è se i quiz somministrati rispettino il requisito dell'univocità della risposta e, in caso contrario, se il candidato abbia diritto alla rettifica del punteggio e all'ammissione alla fase successiva.

Le contestazioni riguardano, da un lato, alcuni quesiti ritenuti ambigui o mal formulati (nn. 4, 5 e 20), per i quali si sostiene che la formulazione non consente di individuare una sola risposta corretta. In particolare, si evidenzia che le

domande sono generiche, prive di un chiaro riferimento teorico o costruite in modo tale da rendere plausibili più opzioni, con conseguente violazione del principio di univocità. Il ricorrente sostiene quindi che le proprie risposte, pur diverse da quelle indicate dalla P.A., siano comunque logicamente e scientificamente difendibili e che la penalizzazione subita sia ingiustificata.

Dall'altro lato, vengono contestati quesiti ritenuti formalmente corretti ma valutati erroneamente dall'amministrazione, poiché la risposta fornita dal ricorrente sarebbe in realtà più coerente con il contenuto delle domande. In questi casi si sostiene che la P.A. abbia privilegiato interpretazioni riduttive o non aderenti al tenore letterale dei quesiti, mentre le risposte del candidato sarebbero fondate su una lettura plausibile e coerente dei contenuti pedagogici o teorici richiamati.

In conclusione, il ricorso deduce che l'ambiguità e/o erroneità dei quiz abbia inciso negativamente sul punteggio finale, impedendo al candidato di raggiungere la soglia minima di idoneità, e chiede il riesame delle risposte con conseguente attribuzione dei punti mancanti, al fine di ottenere l'ammissione alla fase successiva. A sostegno, viene richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nei concorsi pubblici, ogni quesito a risposta multipla deve avere una soluzione certa e univoca, e la violazione di tale requisito comporta l'illegittimità della prova e il diritto alla rettifica del punteggio.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella graduatoria regionale Lazio per la classe di concorso B015, risultati idonei all'esito delle prove scritte e delle successive prove, o comunque, più genericamente, come indicato nell'ordinanza n. 836-2019, "i soggetti ricoprenti le posizioni utili" nella suddetta graduatoria;

#### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza collegiale n. 4146-2026, in rinvio all'ordinanza del Tar Lazio Roma n. 836-2019, si precisa che:

*"Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i*

*controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

*a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:*

*1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti edella presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presenteordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

*c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione dellasentenza defì nitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, inparticolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui alprecedente punto 2);*

*d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifi ca"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specifì cazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

*Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;";*

- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1596/2026) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto presidenziale reso dalla III Sez. Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 05.03.2026, n. 4146-2026, *sub* r.g. 1596/2026.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regione Lazio e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito, del ricorso e dell'ordinanza integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 17.03.2026

Avv. Danilo Granata